



UNIONE EUROPEA



REGIONE SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Convenzione Determinazione n. 952 Prot. n. 10715 del 29/12/2023

CUP H89B23000090002

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
DELL'AGGREGAZIONE DI IMPRESA COSTITUITE TRAMITE IL
CONTRATTO DI RETE CON SEDE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI
COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO IN ATTUAZIONE
DELLA CONVENZIONE L.R. N. 1 DEL 21/02/2023**

Art. 1 Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 e che L'FSE+, sosterrà anche gli Stati membri nei progressi verso il conseguimento dei principali obiettivi sociali dell'UE per il 2030, stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e al Fondo di Coesione (FC), (di cui l'Italia non potrà beneficiare);
- Regolamento (UE) n. 795/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- Regolamento UE 852/2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH “Do No Significant Harm”; m) Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- Legge 5 novembre 2021, n. 162, “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/20 del 21 dicembre 2022 con la quale si è preso atto della Decisione C (2022) 7877/2022, CCI n. 2021IT16RFPR015, di approvazione del PR Sardegna FESR 2021/2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/46 del 25 settembre 2024 con la quale si è preso atto della Decisione C(2024)6563 Final del 12 settembre 2024 della Commissione Europea recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il programma "Programma Regionale Sardegna FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia;
- Criteri di selezione delle operazioni del PR Sardegna FESR 2021-2027, approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 31.07.2023 e in seguito modificati con Decisione C(2024)6563 Final del 12 settembre 2024 della Commissione Europea, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il programma "Programma Regionale Sardegna FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia;
- Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR Sardegna 2021-2027 (SIGECO) approvato con Determinazione del Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione n. 115 Prot. n. 1311 del 12.02.2024 e aggiornato con Determinazione della Direttrice Generale n. 878 prot. N. 9499 del 05.12.2024;
- PR Sardegna FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione UE C(2022)6166 del 24 agosto 2022;

- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana è stata approvata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final. La successiva modifica della Carta è stata approvata dalla Commissione con la Comunicazione del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final. La Commissione europea ha poi adottato la Comunicazione (2023/C 194/05) riguardante la revisione intermedia delle Carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, consentendone agli Stati membri una revisione da notificare entro il 15 settembre 2023. Le modifiche hanno potuto riguardare il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027. La modifica della Carta aiuti a finalità regionale dell'Italia 2022-2027 è stata approvata con Decisione della Commissione (2023/C 242/10) del 19 giugno 2023;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e smi e in particolare l'Allegato I per la definizione di MPMI (di seguito "GBER") pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Regolamento 2023/1315/UE, recante modifiche al Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - recante il "Principio chi inquina paga";
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH";

- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ssmmii;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30.09.2022 di approvazione dell’aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;
- L.R. 30 giugno 2013, n. 10 come modificata dall’art. 33 della L.R. 17/2021.
- il Piano d’Azione Coesione, di cui alle Deliberazioni n. 67/3 del 29.12.2015 “Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea d’azione” e n. 38/6 del 28/6/2016 "Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale”, che ha ricevuto il parere positivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. 7183 del 31/08/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 56/10 del 20 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di Ottimizzazione dell'Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dalle Schede Azione (allegati A da 1 a 3), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);
- l’Ottimizzazione dell'Accordo di Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto”, - sottoscritta il 21 dicembre 2017 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 112 del 22/12/2017, in via di pubblicazione sul BURAS;
- l'Accordo di Collaborazione tra l'Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano e Sardegna Ricerche ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 1990- sottoscritto in data 04/11/2015 e successive modifiche e integrazioni per la creazione di un *Club* di Prodotto quale strumento di aggregazione tra

imprese del Parteolla e Basso Campidano, finalizzato alla strutturazione di un'offerta turistica, enogastronomica, esperienziale ed escursionistica, integrato in data 01/06/2018.

- la L.R. n. 1 del 21/02/2023, "Legge di stabilità 2023" ed in particolare la Tabella D nella quale viene assegnato a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano un contributo straordinario pari a euro 100.000,00 per lo sviluppo e il consolidamento dell'aggregazione di impresa tramite contratti di rete i cui beneficiari sono le aggregazioni di impresa già esistenti, costituite tramite il contratto di rete e con sede nel territorio dell'Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano".

Art. 2 Obiettivi e finalità dell'intervento

L'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, nella qualità di soggetto attuatore della convenzione firmata con la Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio- Centro regionale di programmazione per l'attuazione/esecuzione della Legge regionale n.1/2023, intende individuare un aggregazione di imprese costituite tramite il contratto di rete che realizzi le azioni per lo sviluppo e il consolidamento delle attività realizzate e in corso di realizzazione di cui all'Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano",

Il presente bando pubblico regola le modalità di accesso alle azioni di sostegno in regime di aiuti di Stato "de minimis", per le aggregazioni di imprese già costituite tramite il contratto di rete che intendono favorire le condizioni per la promozione e commercializzazione dei prodotti tematici del Parteolla e Basso Campidano.

Art. 3 Ambito territoriale

L'area geografica interessata corrisponde al territorio dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ovvero: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis.

Art. 4 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando assegnate dalla L.R. n.1/2023 ammontano a € 100.000,00.

Il sostegno è garantito attraverso una sovvenzione sul totale delle spese sostenute calcolato a fronte di spese previste dall'art. 6 e correttamente sostenute e rendicontate nelle forme previste dall'art. 12.

Il sostegno è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre giugno 2013, pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

Le agevolazioni sono cumulabili con gli aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. UE n. 1407/2013).

Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente procedura le aggregazioni di imprese già costituite al momento della presentazione della domanda nella forma del contratto di rete, a condizione che operino nei Comuni ammessi indicati all'art. 3, e che intendono consolidare e valorizzare le attività avviate sulla base dell'Accordo di programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club di Prodotto"

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituiti e risultare iscritti e attivi nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerata impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- f) essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- g) essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO 2007, principale o secondario, rientrante nei codici ammissibili o nelle attività previste nella proposta progettuale da realizzare;
- h) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;

- j) operare nel rispetto delle vigenti norme, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.).

Il Soggetto proponente, ai fini dell'ammissibilità, deve assumere i seguenti impegni:

- non aver avviato le attività e sostenuto delle spese relative alla proposta progettuale prima della data di presentazione della domanda;
- in sede di rendicontazione, evidenziare nel conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario tutte le spese per la realizzazione della proposta progettuale;
- autorizzare l'Unione dei Comuni e l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di stato;
- rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi, come definite nel Disciplinare aiuti;
- a non modificare la destinazione la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito dell'intervento;
- indicare un conto corrente dedicato a gestire le transazioni(pagamenti) oggetto della proposta progettuale anche in via non esclusiva;

Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 6 Interventi e spese ammissibili

Le tipologie di intervento finanziabili identificabili nelle macro categorie Servizi Reali (SR) e Spese di Gestione (SG) volte al consolidamento e valorizzazione e promozione nei mercati nazionali e internazionali di un'offerta turistica, enogastronomica, esperienziale ed escursionistica del Parteolla e Basso Campidano, nella proposta progettuale devono essere declinate nel rispetto del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese", approvato con determinazione del Centro Regionale di Programmazione dell'Assessorato della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del Territorio n. 564, prot.n. 5325 del 01 luglio 2025.

La proposta progettuale deve prevedere un insieme di attività finalizzate a:

1. sostenere lo sviluppo della rete operante o la diversificazione delle sue attività attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
2. progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali;

3. organizzazione e partecipazione a fiere, eventi, educational tour e road show anche in paesi - esteri;

Nell'ambito del progetto, le spese relative alle attività di progettazione e realizzazione di strumenti e campagne promozionali di cui al punto 1 non possono superare il 50% del totale del progetto approvato. Le spese di cui al punto 3 devono essere almeno pari al 20% del progetto approvato.

Le attività progettuali devono produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese che compongono l'aggregazione proponente. Le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del progetto e il costo dei singoli servizi/attività coerenti congrui e allineati ai prezzi di mercato. Per le attività di cui al punto 2, sono riconosciute le spese sostenute per la realizzazione dei materiali e delle campagne promozionali progettate. Per le attività di cui al punto 3, sono riconosciute le spese sostenute direttamente dalla rete di imprese e connesse alla realizzazione dei servizi previsti nella proposta progettuale (per esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio relative ai servizi di partecipazione alle fiere).

La durata massima del progetto è pari a 18 mesi salvo eventuali proroghe concesse come previsto all'art 11 del bando. Si evidenzia che la data di inizio del progetto deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il progetto, redatto secondo lo schema fornito (allegato B), definisce chiaramente il percorso strutturato di promo-commercializzazione del prodotto identificato costituito da un insieme di azioni integrate. Alla proposta progettuale vanno allegati i singoli piani di lavoro dei servizi attivati, redatti secondo lo schema fornito (allegato C). Le spese dell'aggregazione collegate alla realizzazione delle attività previste ai punti 1 e 2 devono essere esposte separatamente anche nel piano operativo del servizio a cui si riferiscono.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- formazione del personale;
- imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
- i servizi oggetto di fatturazione da parte delle imprese aderenti all'aggregazione.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è un costo ammissibile, fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Art. 7. Iter procedurale

L'iter procedurale adottato per la concessione dell'aiuto e per la sua erogazione si articola come segue:

- presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati, come previsto nel presente bando, di cui all'art. 8;

- verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di cui all'art. 5;
- valutazione della proposta progettuale attraverso la verifica di coerenza e rispetto degli obiettivi previsti dal Bando, della congruità delle spese, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 9;
- comunicazione esito positivo alla concessione del contributo, o diniego, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda;
- in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- realizzazione del progetto da parte del Soggetto beneficiario entro 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, con eventuale proroga di massimo 6 mesi a seguito di approvazione di specifica richiesta;
- presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, di tutta la documentazione di spesa, di quella inerente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla effettiva realizzazione dell'intervento;
- istruttoria di rendicontazione dell'anticipazione o pagamento intermedio e del saldo. Per quest'ultimo è prevista la verifica della completezza e correttezza della documentazione di spesa e dei documenti attestanti l'effettiva realizzazione della proposta progettuale ammessa ad agevolazione e la verifica del rispetto di quanto previsto dal bando;
- comunicazione esito dell'istruttoria di rendicontazione: positivo (ammissibile o parzialmente ammissibile) o di diniego;
- in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di liquidazione dell'anticipazione ed erogazione del contributo spettante. Nel caso del saldo, approvazione della determinazione di concessione definitiva ed erogazione del contributo spettante.

Le comunicazioni inerenti all'iter amministrativo delle domande sono inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda dal Soggetto proponente.

Art. 8. Modalità di presentazione delle domande

La domanda e i relativi allegati devono essere presentati dal Soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dal bando, pena la non ricevibilità della domanda.

Il Soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ricevibilità, deve disporre:

di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"3;

di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l’imposta di bollo, deve essere prodotta e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria.parteolla@pec.it

La domanda di accesso deve essere composta della seguente documentazione, pena la non ricevibilità:

- modulo di domanda;
- allegati indicati all’art. 17 comma 2.

La domanda deve contenere le informazioni necessarie per accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, la sussistenza delle condizioni per l’accesso all’aiuto nonché la conformità alla normativa applicabile.

La domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati obbligatori:

1. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore;
2. procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo nel caso in cui la domanda e relativi allegati non vengano presentati e sottoscritti direttamente dal Legale Rappresentante);
3. proposta progettuale (allegato B);
4. curriculum vitae professionista incaricato;

Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete e le domande presentate dai Soggetti proponenti che non possiedono i requisiti specificati nel presente Bando, sono rigettate.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 19.12.2025 fino alle ore 12:00 del 16.02.2026,

Art. 9. Criteri di valutazione delle domande

La valutazione della proposta progettuale è effettuata sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella:

Criteri di Valutazione	Punteggio massimo	Soglia minima per criterio
a) Coerenza con strumenti di Programmazione valutazione del Progetto presentato rispetto agli obiettivi di programmazione territoriale identificati nell'accordo di programma Quadro "Progetto per la realizzazione di interventi di Sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto". Delibera della Giunta Regionale n. 46/10 del 22/09/2015	20	12
b) Innovatività e qualità del Progetto L'innovatività è valutata in termini di realizzabilità, complementarità e metodologie proposte per gli interventi nonché capacità del progetto di favorire innovazioni di processo, organizzative e di mercato. La qualità del Progetto è valutata in termini di chiarezza e completezza nell'esposizione e nella descrizione del Progetto e dei servizi che lo compongono, nonché nell'adeguatezza dei costi.	30	18
c) Competenza, tecnica dei fornitori coinvolti Valutata in termini di competenza ed esperienza dei fornitori coinvolti nella realizzazione del Progetto rispetto ai servizi individuati.	15	
d) Risultati attesi e capacità del Progetto di accrescere la competitività del proponente Valutata in termini di capacità del Progetto di accrescere la competitività individuale e collettiva delle imprese nei mercati nazionali e internazionali	15	
e) Numerosità dell'aggregazione	10	4

Valutata in termini di numerosità delle imprese aderenti all'aggregazione (10 imprese 4 punti; da 10 a 15 imprese 6 punti; oltre 15 imprese 10 punti)		
f) Qualità del Progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto Valutata in termini di sensibilità delle imprese dell'aggregazione nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili alla proposta progettuale proposta (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.)	5	
g) - Qualità del Progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa Valutata in termini di attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nelle imprese dell'aggregazione.	5	

Le proposte progettuali si considerano ammissibili e possono essere inserite in graduatoria se raggiungono il punteggio complessivo pari o superiore a 50/100.

Si prevede di selezionare un'unica proposta fra quelle che verranno valutate positivamente e che riporta il punteggio massimo secondo i criteri suindicati.

Art. 10. Procedura di valutazione delle domande

Le proposte presentate saranno esaminate attraverso una procedura valutativa con graduatoria finale. L'attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal bando, la sussistenza dei requisiti soggettivi del Soggetto proponente, la tipologia di proposta progettuale e la congruità delle spese.

L'Amministrazione, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, verifica la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute, secondo le disposizioni degli articoli che precedono e di quanto disposto al precedente art. 8. Non sono ricevibili e ammissibili le domande:

- trasmesse al di fuori dei termini previsti e con modalità differenti da quelle indicate nel precedente art. 8;
- inviate da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5;
- prive degli allegati obbligatori di cui all'art. 8, anche a seguito della richiesta di integrazioni.

Verificate le condizioni di ricevibilità, si procede alla valutazione della domanda e della proposta progettuale presentata secondo i criteri indicati all'art.9.

L'Amministrazione invia ai Soggetti proponenti, per posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., una nota contenente l'esito dell'istruttoria di valutazione della domanda.

Per le domande alle quali è assegnato un esito negativo la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito.

Art. 11. Attuazione dell'iniziativa

Il progetto deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. La data di conclusione del Progetto coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ad esso relativo.

Fermo restando quanto disposto al punto precedente, il Soggetto beneficiario può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi, previa comunicazione all'Amministrazione di una richiesta di autorizzazione per la relativa valutazione e approvazione e per l'adeguamento del cronoprogramma di spesa.

La proposta progettuale non può essere modificata negli obiettivi, attività e risultati attesi. In corso di esecuzione, eventuali variazioni sulle voci di spesa devono essere comunicate formalmente all'Amministrazione per la preventiva autorizzazione.

L'attività economica e la tipologia di iniziativa del Progetto approvato non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale del contributo concesso.

Art. 12. Modalità di rendicontazione

- 1) Ai fini della rendicontazione finale il soggetto beneficiario deve trasmettere all'indirizzo PEC segreteria.parteolla@pec.it la domanda di pagamento dell'aiuto a saldo a cui vanno allegati i seguenti documenti:
 - Relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate
 - Il rendiconto analitico delle spese a cui vanno allegate copia dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti.
- 2) La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto approvato.
- 3) Potranno essere rendicontate esclusivamente le spese sostenute e regolarmente pagate entro le date di inizio e di conclusione delle attività indicate nella Domanda di accesso e comunque

entro la data stabilita. Si evidenzia che la data di inizio delle attività di progetto deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di accesso

- 4) Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: “Aiuti allo sviluppo e consolidamento dell’aggregazione di imprese - CUP H89B23000090002”
- 5) Ai fini della liquidazione dell’aiuto l’aggregazione beneficiaria deve obbligatoriamente:
 - possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. L’aggregazione beneficiaria si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell’intervento;
 - conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
 - non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf)”;
 - essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 13 Modalità di erogazione del contributo

L’erogazione dell’aiuto può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- Liquidazione in una unica soluzione a seguito della rendicontazione di tutte le spese relative alla proposta progettuale effettivamente sostenute (rendicontazione a Saldo);
- con richiesta di anticipazione, pagamento intermedio e saldo;

Il soggetto beneficiario può richiedere un’anticipazione dell’agevolazione provvisoriamente concessa per un importo massimo del 40% previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Una seconda quota pari al 40% dell’agevolazione concessa potrà essere liquidata al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari al 60% del valore complessivo del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e della verifica positiva da parte dell’amministrazione.

Il saldo del restante 20% ad ultimazione delle attività di progetto e dopo verifica finale positiva;

Il Soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione del contributo (Anticipazione, erogazione intermedia e Saldo). La richiesta del saldo deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione delle attività previste nella proposta progettuale. La richiesta del pagamento

dell'anticipazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Alle richieste di erogazione (intermedia e/o Saldo) deve essere allegata la relazione dettagliata attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità.

Alla richiesta di erogazione dell'aiuto dovranno essere allegati tutti i giustificativi di spesa ed i mezzi di pagamento inerenti alla proposta progettuale ammessa ad agevolazione, la documentazione e l'adempimento di tutti gli impegni assunti in sede di domanda ed ammissione ad agevolazione, saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione.

Contestualmente alla richiesta di erogazione il Soggetto beneficiario deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo e deve fornire la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'aiuto.

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione presentata in fase di richiesta di erogazione dell'aiuto l'Amministrazione può richiedere integrazioni e chiarimenti, ove ritenuti necessari per consentire l'erogazione.

Il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi tutte le variazioni che modificano le condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto.

A seguito della comunicazione di conclusione delle attività di progetto e della richiesta di erogazione del Saldo del contributo, l'amministrazione verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, verifica il raggiungimento dei risultati previsti nel progetto, e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione dell'aiuto o revoca. Sulla base della suddetta relazione, l'ufficio competente adotta il provvedimento di concessione definitivo con la conferma o la revoca parziale oppure il provvedimento di revoca totale dell'aiuto, disponendo il pagamento del saldo o l'eventuale recupero del contributo già erogato in caso di erogazione dell'anticipazione o del pagamento intermedio.

Per l'erogazione dell'aiuto, il Soggetto beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell'erogazione e la revoca dell'aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.

L'Amministrazione si riserva di disporre le ulteriori necessarie verifiche sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e il Soggetto beneficiario si dovrà impegnare per consentire le verifiche previste dalla normativa comunitaria, anche da parte delle Autorità preposte al controllo della spesa.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso, e ai relativi costi ammissibili indicati nel Progetto ammesso ad agevolazione, deve essere tenuta a disposizione presso

le sedi (amministrative e/o operative) del Soggetto beneficiario per cinque anni dalla conclusione del progetto.

Tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento sono trasmesse dall'Amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata alla casella PEC che il Soggetto beneficiario ha indicato in sede di domanda.

Art. 14. Cause di esclusione e revoca dell'aiuto

Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi del presente bando le domande provenienti da soggetti non ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 5, o che:

- siano in stato di cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- la principale attività sia cessata e/o non sia stata avviata l'attività di diversificazione prevista con il Progetto oggetto di contribuzione;
- siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
- a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi le domande incomplete, ricevute dopo il termine stabilito per la trasmissione, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente bando.

Sono esclusi dalla partecipazione agli incentivi del presente bando i soggetti proponenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi, come definite nel Disciplinare aiuti.

Costituiscono, inoltre, causa di esclusione:

- la presentazione di domande con modalità diverse da quelle previste;

- la presentazione di domande da parte di soggetti diversi da quelli individuati ed indicati nel presente bando;
- l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
- la mancata sottoscrizione della domanda e della relativa documentazione;
- la mancata presentazione degli allegati obbligatori, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazioni;

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione provvisoria determina la revoca dell'aiuto da parte dell'Amministrazione.

Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- utilizzo totale o parziale del contributo per finalità differenti da quelle previste e per le quali è stato concesso;
- mancato rispetto degli impegni assunti dal Soggetto proponente in fase di presentazione della domanda e dei relativi allegati.

Art. 15. Obblighi dei Soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e dei comuni associati, ed è reso disponibile agli indirizzi:

www.unionecomuniparteolla.ca.it

www.comune.barrali.ca.it

www.comune.dolianova.ca.it

www.comune.donori.ca.it

www.comune.serdiana.su.it

www.comune.settimosanpietro.ca.it

www.comune.soleminis.su.it

Art. 16 Procedimento amministrativo e tutela della Privacy

Tutte le informazioni concernenti il presente bando sono disponibili sul sito www.unionecomuniparteolla.ca.it

In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Lecca – segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it

Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica:
segreteria.parteolla@pec.it

Tutti i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personale, gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR.

Art. 17. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Le presenti disposizioni possono essere modificate o integrate con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni:

Allegato A – Domanda di accesso

Allegato B – Proposta progettuale

Allegato C – Piano di lavoro/ cronoprogramma

Allegato D – Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese